



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

**Bando per l'elezione del Direttore
dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino**

IL DIRETTORE

- VISTA** la Legge 21 dicembre 1999, n.508;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n.132 che ha approvato il regolamento sui criteri di autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999, n. 508;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 32 del 24 gennaio 2005 che approva lo Statuto di codesta Accademia e successive modifiche;

DECRETA

la seguente disciplina per le elezioni del Direttore dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino

Art. 1

(Indizione delle elezioni per la presentazione delle candidature)

1. Le elezioni del Direttore dell'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino per il triennio, 2016-2019 sono indette presso la sede dell'Accademia Albertina delle Belle Arti in Torino, Via Accademia Albertina n.6, per i giorni **07, 08, 09 giugno 2016**.
Il seggio elettorale resterà aperto dalle ore 10:00 alle ore 16:00.
2. Le candidature dovranno pervenire, indirizzate alla Direzione Amministrativa, all'Ufficio Protocollo dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, a pena di decadenza entro le ore 12.00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando, corredate dal curriculum artistico-professionale. Ai sensi dell'art.13 dello Statuto dell'Accademia Albertina il candidato Direttore indica un Vice-Direttore scelto tra i docenti di ruolo, che lo supplisce nelle funzioni che non gli siano espressamente riservate. Nel caso in cui per la presentazione della candidatura ci si avvalga del mezzo postale, farà fede il timbro postale.

Art. 2

(Elettorato passivo)

1. Ai sensi dell'art.13 dello Statuto dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, il Direttore è eletto dai docenti di prima e seconda fascia dell'Istituzione, tra i docenti, anche di altre analoghe Istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti col regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera a), Legge 508.
In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto regolamento, i requisiti sono i seguenti:
 - a) che abbiano maturato in qualità di docente di cattedra un servizio effettivo di almeno 6 (sei) anni di ruolo nelle Accademie di Belle Arti di Stato;
 - b) che abbiano maturato l'esperienza di Direzione, acquisita anche in ambiti interdisciplinari e internazionali;
 - c) che non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato ancorché in relazione alle medesime sia intervenuta amnistia, indulto o sospensione della pena.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

2. Il possesso dei titoli costituenti requisiti di ammissibilità delle candidature è attestato con autocertificazione del candidato.
3. La valutazione curriculare dagli aspiranti alla direzione sarà operata, ai fini della presentazione delle candidature, da una Commissione, composta da tre Docenti dell'Accademia con maggiore anzianità di servizio, nominata dal Direttore.
La predetta commissione si riunirà entro il 23 maggio 2016 presso la sede dell'Accademia Albertina di Torino.
4. Le candidature ammesse e i curricula dei candidati sono affisse all'albo dell'Accademia Albertina entro il 27 maggio 2016 e resteranno a disposizione degli aventi diritto al voto fino alla chiusura delle operazioni elettorali.

Art. 3

(Elettorato attivo)

1. L'elettorato attivo per l'elezione del Direttore dell'Accademia spetta:
 - a) ai docenti a tempo indeterminato in servizio presso l'Accademia Albertina alla data delle elezioni su cattedre e posti in organico;
 - b) ai docenti a tempo indeterminato in servizio presso l'Accademia Albertina alla data delle elezioni appartenenti ad altre Istituzioni;
 - c) ai docenti, in servizio presso l'Accademia Albertina alla data delle elezioni, con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno accademico su cattedre vacanti o posti disponibili in organico.
2. La Direzione Amministrativa dell'Accademia provvederà, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del bando delle elezioni, a redigere l'elenco degli aventi diritto al voto da affiggere all'albo dell'Accademia.
3. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell'elenco di cui al comma precedente sono segnalate alla Direzione Amministrativa fino a tre giorni prima della data del turno elettorale. Il Direttore Amministrativo provvede con atto scritto, sentendo ove occorra la Commissione elettorale, alla modifica e/o integrazione dell'elenco.

Art. 4

(Commissioni di seggio)

1. Alle operazioni elettorali soprintende una Commissione di seggio composta tre docenti scelti tra i professori con più anzianità di servizio all'Accademia Albertina. A parità di servizio prevalgono i più anziani di età. Detta commissione è nominata dal Direttore in carica.
2. La Commissione di seggio si avvale di un segretario verbalizzante e, ove necessario, della consulenza del Direttore Amministrativo.
3. Tutte le operazioni elettorali saranno verbalizzate dalla Commissione stessa.
4. La Commissione garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e segretezza del voto e provvede immediatamente a decidere, a maggioranza, sulle eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla validità dei voti espressi, sentiti i candidati e gli elettori che hanno interesse.
5. Non può far parte della Commissione di seggio chi si presenta come candidato. In tal caso viene sostituito all'atto della presentazione della candidatura.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

Art. 5 (Modalità di voto)

1. Il voto è personale, diretto e segreto.
2. A ciascun elettore sarà consegnata una scheda elettorale con i nomi dei candidati scritti entro un apposito rettangolo, precedentemente controfirmata dai componenti della Commissione di seggio, previo accertamento dell'identità personale.
3. L'elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza nell'espressione del voto ed esprime la propria preferenza apponendo una X o una barra o una linea o un segno sul nome del candidato prescelto.
4. La scheda, ripiegata, viene inserita dallo stesso elettore o da un componente la Commissione di seggio nell'apposita urna.
5. Nell'ipotesi di "terza votazione" le schede bianche o nulle concorrono a formare il quorum dei votanti.

Art. 6 (Metodo d'elezione)

1. Ai sensi dell'art. 13 della Statuto dell'Accademia Albertina, il sistema elettorale adottato per l'elezione del Direttore è il sistema maggioritario (maggioranza assoluta): il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione. Tale votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto con arrotondamento per difetto.
2. Nell'ipotesi di non raggiungimento del quorum richiesto per la validità delle votazioni e/o per l'elezione del candidato, si procede ad una seconda votazione il 14, 15, 16 giugno 2016 dalle ore 10:00 alle ore 16:00. La seconda votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto con arrotondamento per difetto. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto la metà (arrotondata per difetto) più uno delle preferenze espresse dai votanti. Se nessuno dei candidati raggiunge il quorum, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze; in caso di parità di preferenze, verrà data preferenza ai candidati con la maggiore anzianità di servizio presso istituzioni AFAM; in caso di ulteriore parità verrà data precedenza ai due candidati con la maggiore anzianità anagrafica.
3. Nei giorni 20, 21, 22 giugno 2016, dalle ore 10:00 alle ore 16:00, si procederà all'eventuale ballottaggio (considerato valido qualunque sia il numero di votanti) tra i due candidati di cui al punto 2; in caso di rinuncia di uno di essi si procede sostituendo il candidato rinunciataro con quello che lo segue nella graduatoria di voti ottenuti al secondo turno. Risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero dei voti. In caso di parità di preferenze verrà data precedenza al candidato con la maggiore anzianità di servizio presso le Istituzioni A.F.A.M.; in caso di ulteriore parità verrà data precedenza al candidato con la maggiore anzianità anagrafica.

Art. 7 (Modalità di scrutinio)

1. La Commissione di seggio procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura di ciascun turno elettorale, senza soluzione di continuità. La seduta è pubblica e di tutte le operazioni elettorali è redatto contestuale processo verbale.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

2. Il Presidente della Commissione di seggio, preso atto del risultato elettorale, procede alla comunicazione dei risultati al Direttore in carica che invia al Ministero gli stessi con il nome del Direttore indicato per la Direzione.

**Art. 8
(Modalità di pubblicità)**


1. Il presente decreto viene pubblicato all'albo dell'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino, inserito nel sito web al fine di garantire la massima diffusione del bando e inviato al MIUR. La Direzione amministrativa è comunque autorizzata ad attuare ogni ulteriore forma di pubblicità che risultasse conveniente o utile.

**Art. 9
(Norme transitorie e finali)**

1. Nei giorni di svolgimento delle operazioni di voto è comunque garantito il regolare svolgimento delle attività di ricerca, didattiche e amministrative.
2. Le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle, le schede eventualmente non assegnate perché contestate ed il verbale delle operazioni elettorali vengono inseriti in plichi distinti, sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio e consegnate alla Direzione Amministrativa.

Prot. n° 996

Torino, 15/04/2016



Il Direttore
Prof. Salvatore Bitonti